

N. 150.342 di Repertorio

N. 29.261 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove gennaio duemiladiciassette in Biella, alla Via Ivrea n. 22, alle ore diciassette e minuti venti

19.01.2017 - ore 17.20

Davanti a me DOTT. PIERLEVINO RAJANI, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, residente in Cossato con studio ivi alla Via Marconi n. 21

è presente la signora

- DANIELA ALBERICI in Mancini, nata a Biella il 12 ottobre 1951 domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, che si costituisce ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione **"LEGA CONTRO I TUMORI - Sezione Provinciale di Biella - ON-LUS"** con sede in Biella alla Via Ivrea n. 22, Persona Giuridica legalmente riconosciuta, iscritta al n. 86 del Registro Persone Giuridiche, numero di codice fiscale 90033250029.

La medesima, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente verbale di assemblea dell'Associazione sopra indicata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Modifica e aggiornamenti Statuto richiesti da Regione;
- 2) - Nomina di un Consigliere in sostituzione del Rag. Lino Giusti, dimissionario;

REGISTRATO
A BIELLA
IL 19.01.2017
ALN° 694
SERIE 900



3) - Varie ed eventuali.

Al che, aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Essendo assente il Presidente, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'assemblea il costituito Vice Presidente signora Daniela Alberici in Mancini, la quale

c o n s t a t a t o

a) - che la presente assemblea è stata debitamente convocata - ai sensi dell'art. 9 dello Statuto - in questo giorno, luogo ed alle ore 17.00 (diciassette e minuti zero) in seconda convoca, il tutto così come da pubblicazione sul sito web del giorno 2 gennaio 2017;

b) - che l'assemblea indetta in prima convoca per le ore diciassette del giorno 18 gennaio 2017 è andata deserta;

c) - che, degli attuali cinque componenti il Consiglio Direttivo Provinciale, oltre ad essa Presidente dichiarante sono assenti giustificati gli altri componenti, essendo - peraltro - dimissionario uno di essi e precisamente il signor Lino Giusti;

d) - che del Collegio dei Revisori è presente il dr. Alberto Cresto, essendo assenti giustificati altri;

e) - che, dei numero 333 (trecentotrentatre) associati aventi diritto di voto, sono legalmente presenti numero otto dei quali numero sette presenti personalmente e numero uno per delega che riconosciuta regolare dal Presidente, viene dalla medesima ritirata;

d i c h i a r a

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

Passando alla relativa trattazione, il Presidente illustra agli intervenuti le ragioni per cui è stata convocata l'assemblea.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea che la Regione Piemonte (presso la quale è stata fatta istanza per la iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche) ha richiesto la modifica dello Statuto, dovendosi prevedere esplicitamente lo scioglimento dell'Associazione per iniziativa degli associati.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che, a seguito delle dimissioni del signor Lino Giusti, bisogna procedere alla nomina del quinto Consigliere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente invita - quindi - l'assemblea a volere deliberare in merito.

L'assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime dei presenti,

delibera:

a) - di prevedere esplicitamente all'articolo 8 che tra i compiti dell'assemblea c'è anche quello di deliberare lo scioglimento dell'Associazione e, conseguentemente, di prevedere all'articolo 12 che occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per detta deliberazione;

b) - di nominare componente il Consiglio Direttivo la Dott.ssa Enrica Parlamento;

c) - di modificare, conseguentemente, gli articoli 8 e 12 dello Statuto come segue:



""Articolo 8

1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- * elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori;
- * delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto della Sezione provinciale, previo parere della Sede centrale della LILT;
- * approva il bilancio d'esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio provinciale dei revisori;
- * delibera lo scioglimento dell'Associazione.

2. E' facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.""

""Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.

3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.""

Il Presidente mi consegna copia dello Statuto, nella sua redazione aggiornata, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A"

per farne parte integrante e sostanziale, senza lettura da me Notaio

datane per dispensa avutane dalla costituita e con dichiarazione dei

revisori e presenti di averne piena ed integrale conoscenza.

ella Se- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la pa-

.T; la riunione si scioglie alle ore diciassette e minuti trentacinque.

ipagnato: Essente da bollo ex art. 27-bis Tabella allegata D.P.R. n. 642/72.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto parte a

macchina e parte a mano da persona di mia fiducia e parte di mio

ella Se- pugno su due fogli per quattro facciate per intero e fin qui della quin-

i relazio- ta, è stato da me letto alla costituita che lo approva e con me Notaio

lo sottoscrive nella presente sesta facciata.

In originale firmato:

te costi- DANIELA ALBERICI

ati. PIERLEVINO RAJANI Notaio.

sociali o

o, la se-

la stes-

ostituita

voto fa-

dazione

era "A",



STATUTO

*** **

ALLIGATO a A

all'atto

n. 150342 di Rep.rio

n. 98261 di Raccolta

TITOLO 1

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

Articolo 1



1. È costituita ai sensi del titolo IV dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 dell' 8/08/2013, l'associazione denominata **"Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione provinciale di Biella"**, di seguito chiamata Sezione provinciale, quale struttura periferica della LILT nazionale.

2. L'associazione ha natura giuridica di associazione riconosciuta e ONLUS.

Articolo 2

1. La Sezione provinciale ha sede in Biella.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare - nell'ambito del Comune - l'indirizzo della sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale.

Articolo 3

1. L'associazione ha durata illimitata, fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale.



Articolo 4

1. L'associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT che vengono qui di seguito indicati:

- a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
- c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
- d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
- e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
- f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
- g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.

Nel perseguimento degli scopi sociali, la Sezione collabora e si coordina con:

- a) con le amministrazioni, le istituzioni, gli enti ed organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;



b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;

c) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate.

I suddetti scopi rientrano tra quelli previsti dall'art. 10, Comma 1, lettera a), D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 e l'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con divieto di svolgere attività diverse se non quelle ad esse direttamente connesse.

2. Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale della LILT.

TITOLO 2

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

- * soci ordinari
- * soci sostenitori
- * soci benemeriti
- * soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.





4. La Sezione provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Provinciale e approvato dalla sede centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.

5. La Sezione Provinciale è tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede centrale della LILT.

6. I soci della Sezione provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con l'indicazione della Sezione provinciale di appartenenza.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde:

- automaticamente per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo nazionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale

- previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

a. indegnità;

b. atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO 3

Organi della sezione



Articolo 7

1. Sono organi della Sezione provinciale:

- * l'Assemblea dei soci
- * il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)
- * il Presidente provinciale
- * il Collegio provinciale dei revisori.

Articolo 8

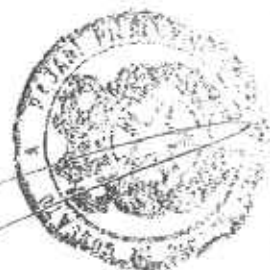
1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- * elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori
- * delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto della Sezione provinciale, previo parere della Sede centrale della LILT;
- * approva il bilancio d'esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio provinciale dei revisori;
- * delibera lo scioglimento dell'Associazione.

2. E' facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (fax, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli



organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea, deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il 30% dei soci.

5. Nel caso del comma precedente qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 30 giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nell'anno in corso.

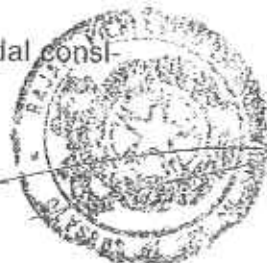
2. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni.

3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso apposita delega scritta.

4. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.



2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto d'intervento dei soci.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo e tenuto in consegna dal Segretario medesimo.

5. Nelle assemblee straordinarie il verbale viene redatto secondo la natura giuridica della sezione provinciale.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.

3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci.





2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i parenti o gli affini entro il quarto grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
4. La Sezione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14

1. La Sezione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque componenti.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle elezioni e tutti i Commissari straordinari, purché iscritti - prima delle elezioni - senza vincoli temporali.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

Articolo 15

1. Il CDP elegge il Presidente e vice Presidente.
2. Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi o programmi.

Articolo 16



1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto nazionale.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionale o regionale, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 17

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms, mms, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale



della convocazione.

Articolo 18

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

Articolo 19

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

a. attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. assume iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;

c. approva il bilancio di esercizio, previo parere del Collegio provinciale dei revisori;

3. Il Presidente provinciale invia alla sede centrale il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dal Collegio provinciale dei revisori entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente, pena i conseguenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale.

Articolo 20

1. Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell'Assemblea



dei soci e del Consiglio Direttivo Provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere confermato per un solo mandato.

2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli compiti al vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.

3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente.

Articolo 21

1. Il Collegio provinciale dei revisori è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci unitamente ai componenti del CDP.

2. Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

3. Il Collegio provinciale dei revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e viene invitato alle riunioni del CDP.

4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.

5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.

6. I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell' art. 22 dello statuto nazionale.

7. Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi componenti possono essere riconfermati per



un solo altro mandato.

TITOLO 4

Patrimonio - Gestione finanziaria

Articolo 22

- I. La Sezione provinciale provvede agli scopi statutari:
- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare
 - b. con le quote associative versate dai soci
 - c. con i proventi delle proprie attività
 - d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede centrale
 - e. con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e della Sede centrale della LILT

Articolo 23

- I. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio provinciale dei revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.
3. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore



di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale determinato dal CDN.

3. La Sezione provinciale contribuisce in rapporto ai propri mezzi alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede centrale.

Articolo 25

1. Le Sezioni provinciali nel redigere il nuovo statuto sezionale tengono conto anche della natura associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni ove hanno sede, informandone la Sede centrale.

TITOLO 5

Decadenza degli organi sezionali - scioglimento

Articolo 26

1. Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. p), dello Statuto nazionale della LILT, nomini un



Commissario straordinario della Sezione provinciale, decadono di diritto tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori.

2. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita motivazione di altri sei, deve provvedere all'indizione delle elezioni ed all'insediamento del nuovo CDP.

3. Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione provinciale viene sciolta di diritto anche l'Associazione e alla sua liquidazione provvede un Commissario nominato dal CDN; sia nel suddetto caso che nel caso di scioglimento deliberato dall'assemblea degli associati si procederà alla devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla Sede Centrale della LILT, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto nazionale, quanto sopra nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

In originale firmato:

DANIELA ALBERICI

PIERLEVINO RAJANI Notaio.

